



COMUNE DI BALANGERO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA

N. 57/55 DEL 28/07/2026

OGGETTO:

ORDINANZA N. 35/33 DEL 28.04.2026 DI DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA VIABILITA' NELL'AREA PARCHEGGIO ADIACENTE ALLA BIBLIOTECA SITUATA IN VIA I MAGGIO N. 8 CON L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA VEICOLARE DALLE ORE 00,00 DEL GIORNO 11 MAGGIO 2026 ALLE ORE 24,00 DELL GIORNO 10 LUGLIO 2026 PER AREA DEPOSITO MATERIALI - PROROGA DEI TERMINI N.2

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Vista la richiesta acquisita al protocollo comunale n. 4658 del 27 aprile 2026, presentata dalla ditta Sirti Telco Infrastructures S.p.A., con sede in Mappano (TO), via Cottolengo n. 19/D, volta a ottenere l'occupazione temporanea di suolo pubblico nell'area di sosta e parcheggio adiacente alla biblioteca comunale, sita in via I Maggio n. 8, da destinare al deposito di materiali impiegati nell'attività di posa di nuovi impianti di telecomunicazione per conto della società FiberCop S.p.A.;

Considerato che l'area interessata è di proprietà comunale e destinata alla sosta e al parcheggio dei veicoli;

Richiamata l'ordinanza n. 35/33 del 28 aprile 2026, con la quale è stato istituito, dalle ore 00.00 dell'11 maggio 2026 alle ore 24.00 del 10 luglio 2026 e comunque per il solo tempo necessario, il divieto di sosta nell'area di parcheggio adiacente alla biblioteca comunale di via I Maggio n. 8, al fine di consentirne l'utilizzo quale area di deposito dei materiali;

Richiamata l'ordinanza n. 47/45 del 25 giugno 2026, con la quale il termine di efficacia dell'ordinanza n. 35/33 del 28 aprile 2026 è stato prorogato sino alle ore 24.00 del 31 luglio 2026;

Vista la richiesta acquisita al protocollo comunale n. 8483 del 28.07.2026, con la quale la ditta Sirti Telco Infrastructures S.p.A. ha rappresentato la necessità di continuare a utilizzare la predetta area per il deposito dei materiali e ha richiesto un'ulteriore proroga;

Ritenuto necessario accogliere la predetta richiesta e prorogare il termine di efficacia dell'ordinanza n. 35/33 del 28 aprile 2026, come già prorogato con ordinanza n. 47/45 del 25 giugno 2026, al fine di consentire il completamento dei lavori;

Ritenuto, altresì, necessario mantenere il divieto di sosta nell'area interessata, al fine di consentirne l'utilizzo in condizioni di sicurezza e senza intralci o pericoli per la circolazione;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo;

Visti gli artt. 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto lo Statuto comunale;

Sentita l'Amministrazione comunale;

ORDINA

per le motivazioni indicate in premessa, **di prorogare sino alle ore 24.00 del 30 settembre 2026** l'efficacia dell'ordinanza n. 35/33 del 28 aprile 2026, come già prorogata con ordinanza n. 47/45 del 25 giugno 2026, confermando, per il solo tempo necessario, il divieto di sosta nell'area di parcheggio adiacente alla biblioteca comunale sita in via I Maggio n. 8, da destinare al deposito dei materiali utilizzati per la realizzazione di nuovi impianti di telecomunicazione per conto della società FiberCop S.p.A.

Le aree interessate dal presente provvedimento sono individuate:

- negli stalli di sosta posti di fronte alla centrale telefonica;
- nell'area con fondo in calcestruzzo situata in corrispondenza dell'ingresso carraio del bocciodromo, esterna alla sede viabile e delimitata, su un lato, da recinzione metallica.

La proroga è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. l'occupazione dovrà essere rigorosamente contenuta all'interno delle aree sopra indicate;
2. dovrà essere impedito l'accesso alle aree occupate ai veicoli e alle persone non addetti ai lavori, mediante l'impiego di idonee delimitazioni e segnalazioni;
3. i materiali dovranno essere depositati in maniera ordinata e stabile, senza creare situazioni di pericolo, ostacoli alla visibilità o intralci alla circolazione veicolare e pedonale;
4. dovranno essere adottate tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza degli utenti vulnerabili della strada, con particolare riferimento ai pedoni e ai ciclisti, predisponendo, ove necessario, percorsi alternativi adeguatamente segnalati;
5. dovrà essere costantemente garantito il transito dei mezzi di soccorso e dei veicoli di polizia impegnati in servizi urgenti o d'istituto;
6. la ditta esecutrice dovrà collocare e mantenere in perfetta efficienza, per tutta la durata dell'occupazione, la necessaria segnaletica temporanea di prescrizione, preavviso e delimitazione, in conformità al Codice della strada, al relativo regolamento di esecuzione e al disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002;
7. la ditta esecutrice dovrà verificare costantemente la stabilità delle delimitazioni e della segnaletica, provvedendo immediatamente al loro ripristino in caso di spostamento, danneggiamento o caduta;
8. al termine dell'occupazione, l'area dovrà essere completamente liberata dai materiali, dalle attrezzature, dalle delimitazioni e dalla segnaletica temporanea e dovrà essere restituita pulita e nelle medesime condizioni in cui si trovava prima dell'occupazione;
9. l'eventuale ripristino della pavimentazione o di altri beni comunali danneggiati dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte, a cura e spese della ditta interessata, secondo i tempi e le modalità impartiti dal Comune di Balangero;
10. qualora, per comprovati e giustificati motivi, l'occupazione debba protrarsi oltre il termine di efficacia della presente ordinanza, la ditta Sirti Telco Infrastructures S.p.A. dovrà presentare al Comune di Balangero una nuova istanza adeguatamente motivata, per le valutazioni di competenza.

Restano ferme tutte le ulteriori disposizioni, condizioni e prescrizioni contenute nell'ordinanza n. 35/33 del 28 aprile 2026 e nell'ordinanza n. 47/45 del 25 giugno 2026, in quanto compatibili con il presente provvedimento.

AVVERTE

Che nei confronti degli eventuali trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; che la ditta esecutrice è responsabile della corretta collocazione, manutenzione e rimozione della segnaletica temporanea e delle delimitazioni, nonché di ogni danno a persone o cose derivante dall'occupazione dell'area, dal deposito dei materiali o dall'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

Che il Comune di Balangero è sollevato da ogni responsabilità conseguente all'occupazione dell'area e al deposito dei materiali.

INFORMA

Che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza può essere proposto:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione;
- in relazione alla natura della segnaletica apposta, ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con le modalità previste dall'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati della vigilanza sull'esatta osservanza della presente ordinanza.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza:

- sia pubblicata all'Albo pretorio online del Comune di Balangero;
- sia notificata alla ditta Sirti Telco Infrastructures S.p.A.;
- sia trasmessa alla società FiberCop S.p.A.;
- sia trasmessa al Settore Tecnico comunale;
- sia trasmessa al Servizio di Polizia Municipale e alla Stazione dei Carabinieri di Mathi, per quanto di rispettiva competenza.

fp

*Visto – il Settore Tecnico
Bellino Gianfranco*

**Il Responsabile del
Servizio di Polizia Municipale
ROMEO dott. Franco**
Firmato digitalmente